

La lettera

“L’autonomia data al Nord non penalizza le altre regioni

Caro Direttore,

mi permetto di fare alcune precisazioni alle inesattezze riportate nell’articolo di *Repubblica* sulle autonomie regionali di domenica scorsa. Innanzitutto, una premessa sul metodo. L’iter seguito dal governo per rispondere alle richieste di maggior autonomia avanzate dalle regioni è lo stesso seguito dal governo precedente (a guida Pd) che ha portato alla firma di tre pre-intese con le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. L’art. 116 della Costituzione prevede che ci sia un’intesa tra Stato e Regione sulle materie da trasferire. Una volta definita l’intesa questa sarà recepita in un disegno di legge che dovrà essere approvato in Parlamento con una maggioranza assoluta dei componenti (legge rinforzata).

Nella parte generale dell’intesa che si sta discutendo c’è la norma relativa al finanziamento delle materie e competenze da trasferire. Al momento iniziale il passaggio delle competenze si basa su un principio fondamentale: quello del trasferimento delle risorse finanziarie al costo storico, cioè quanto lo Stato spende per la singola competenza da trasferire nella regione. Determinato il costo storico esso viene trasformato in termini di compartecipazione del gettito di uno o più tributi. Ciò consente di ovviare alle lunghe procedure di trasferimento di risorse finanziarie dallo Stato alle

Regioni, ma non di “ritagliarsi una fetta più grande della torta complessiva”. Lo Stato continuerà a spendere le stesse risorse nelle altre regioni che non hanno richiesto l’autonomia. Questo sistema garantisce dal punto di vista finanziario la neutralità del trasferimento delle competenze.

Per quanto riguarda i più volte richiamati livelli essenziali delle prestazioni occorre precisare innanzitutto che nelle intese c’è uno specifico richiamo ai LEP, attraverso un percorso che prevede l’individuazione dei fabbisogni standard. Nell’articolo di *Repubblica* si riporta l’esempio dell’Istruzione. Anche qui ci sono delle inesattezze. Il contratto collettivo rimane nazionale, quindi gli stipendi saranno uguali su tutto il territorio nazionale. Viene concessa una maggiore autonomia sul contratto integrativo regionale ma così è in parte anche adesso.

Sul tema, altra affermazione di pura fantasia, è quella di “chi impedirà che si introduca il criterio della residenza per accedere ai ruoli?” la risposta è semplice: la Costituzione.

L’autonomia di cui si sta discutendo è in linea con la Costituzione, non riguarda vantaggi fiscali per una regione rispetto a un’altra.

Erika Stefani

Ministro per gli Affari Regionali

Il suo intervento della ministra non smentisce affatto il punto centrale

dell’articolo, dove si dice che l’intesa che si sta profilando tra il governo e le Regioni interessate ad una maggiore autonomia prevede che dopo il primo anno i fabbisogni per le nuove competenze regionali siano legati al gettito fiscale. Ossia passa il principio che più sei ricco (e quindi più versi di tasse) e più hai diritto a maggiori spese pubbliche. E siccome queste maggiori spese si finanziano con la “compartecipazione a uno o più tributi erariali”, ciò significa trattenere in quelle regioni una quota maggiore di entrate che altrimenti andrebbe alle regioni con minore capacità fiscale. Dunque, la neutralità finanziaria di cui parla la ministra non è affatto garantita. Anzi. Quanto alla inquietante segretezza delle trattative tra governo e Regioni (a cominciare da quella “di casa” tra la ministra leghista degli Affari Regionali e il presidente leghista della Regione Veneto), la Costituzione non dice affatto che il Parlamento non possa occuparsene. Infine, è ovvio che i contratti integrativi per il personale della scuola, se riceveranno l’autonomia regionale che si sta profilando per l’istruzione, rischiano di depotenziare completamente il contratto nazionale. (m.ru.)



Il caso

La pagina di Repubblica di domenica scorsa sulla “secessione dei ricchi”



Peso: 26%